m_lps.AZXWX4B.REGISTRO UFFICIALE.U.0018649.16-11-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 4/ 2026

Al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro

consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Oggetto: Istanza di interpello in materia di assunzioni obbligatorie – Quote di riserva per strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 3, L. 68/1999).

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ha formulato un'istanza di interpello concernente l'applicabilità dei commi 3 e 4 dell'articolo 3, della legge n. 68/1999, alle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale delle politiche attive del lavoro di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 3 della legge n. 68/1999 stabilisce, al comma 1, l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette secondo specifiche quote di riserva, mentre i commi 3 e 4 individuano deroghe limitate a particolari soggetti e settori, quali:

- le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione (comma 3);
- i servizi di polizia e protezione civile, per i quali il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi (comma 4).

La richiesta di estendere tali deroghe alle strutture sanitarie e sociosanitarie si fonda su una ritenuta analogia rispetto alle attività svolte da soggetti già esonerati, anche in base a precedenti interpretazioni ministeriali (cfr. interpello n. 20/2012 relativo agli autisti soccorritori del servizio 118).

Al riguardo occorre preliminarmente considerare che l'art. 3, comma 3, si rivolge esclusivamente alle seguenti categorie: partiti politici, organizzazioni sindacali e organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione.

Per quanto riguarda quest'ultima categoria, viene richiesta la contestuale presenza di due condizioni:

1. che l'organizzazione operi nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;

2. che la medesima organizzazione non abbia scopo di lucro.

In proposito si ricorda che anche il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, all'art. 2, comma 6, contiene un'analoga disposizione per gli istituti scolastici religiosi e gli enti e le associazioni di arte e cultura che operano senza scopo di lucro, mentre all'art. 3, comma 7, precisa che la disposizione di cui all'art. 3, comma 3, della legge 68 del 1999 si applica anche agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, anch'essi privi di scopo di lucro. Ne consegue che, per il legislatore, il fine non lucrativo costituisce un discrimine per il riconoscimento della suddetta deroga.

Quanto, invece, alla deroga di cui al comma 4, la *ratio* risiede nella particolare natura delle attività svolte dai servizi di polizia e di protezione civile, che richiedono requisiti psicofisici specifici e sono strettamente connessi alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della gestione delle emergenze. La deroga riconosciuta dal richiamato interpello 20 del 2012 agli autisti soccorritori del 118 è stata fondata sulla natura emergenziale e straordinaria delle attività dagli stessi svolte, che non si rinviene invece in modo sistematico nelle funzioni ordinarie delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Pertanto, non si rinvengono i presupposti normativi per estendere le deroghe previste dai commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999 alle strutture sanitarie e sociosanitarie.

A riprova del fatto che l'attività di tali strutture non ha, in via generale, caratteristiche tali da escludere la possibilità di lavoro di personale con disabilità, si sottolinea che esiste una normativa speciale per il collocamento dei massaggiatori-massofisioterapisti non vedenti (ex lege 403 del 1971) nonché dei terapisti della riabilitazione non vedenti (ex lege 29 del 1994) nelle strutture ospedaliere e negli istituti in cui si svolgono attività riabilitative. Tali soggetti sono peraltro computati a copertura della quota d'obbligo prevista dalla legge 68 del 1999.

In conclusione, si ritiene che le strutture sanitarie e sociosanitarie, pur operando in ambiti affini, non rientrino tra le categorie espressamente indicate dall'art. 3, commi 3 e 4: le relative deroghe sono, infatti, da considerarsi tassative e, come tali, non suscettibili di interpretazione estensiva.

Il Direttore Generale
Maria Condemi



Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.